

STATUTO

GEFYRA

(Associazione di Promozione Sociale)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione:

"GEFYRA" (Associazione di Promozione Sociale), da ora in avanti denominata "*associazione*", con sede legale nel Comune di Prato e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro né finalità politiche* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- ❖ interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera A art. 5 legge 117/2017)
- ❖ educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D art. 5 legge 117/2017)
- ❖ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera I art.5 legge 117/2017)
- ❖ promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; (lettera W art. 5 legge 117/2017)

L'associazione in particolare, per ogni tematica individuata, a titolo di esempio, intende sviluppare:

- **interventi e servizi sociali:**

- a) promuovere e realizzare in Italia e nel mondo ogni azione rivolta all'assistenza, alla cura e al recupero funzionale delle persone (adulti e bambini) che versano in condizioni di disagio temporaneo o permanente, con lo scopo di migliorarne la qualità della vita superando ogni pregiudizio derivante dalla diversità etnica, geografica, dall'aspetto fisico, dalla religione, dai costumi, dalle tradizioni e dal genere:
 - collaborare attivamente con i servizi sociali alla realizzazione di attività finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell'affido ed all'individuazione di coppie o single aperti all'accoglienza.

- collaborare con istituzioni ed autorità competenti in Italia e all'estero per elaborare procedure condivise nei progetti di affidamento.
 - collaborare con le altre associazioni che condividono le stesse finalità.
 - b) promuovere l'accoglienza di bambini/e, ragazzi/e in affidamento temporaneo sia nella forma diurna, part-time sia in quella residenziale, in conformità alle normative di legge in atto;
 - c) promuovere l'affidamento in emergenza di minori 0-2 anni individuando famiglie o single disponibili a questo tipo di accoglienza, sostenerle nell'*iter* con i servizi sociali, nell'inserimento del minore in affidamento e post-affidamento;
 - d) promuovere iniziative di sensibilizzazione sull'affidamento familiare, sull'adozione nazionale e internazionale per quei minori che siano in reale stato di abbandono sottolineando le conseguenze della loro permanenza in istituto;
 - e) promuovere iniziative di sensibilizzazione sull'affidamento e sull'adozione di minori con bisogni speciali sostenendo il loro inserimento nella società;
 - f) promuovere e attivare iniziative per l'assistenza e il recupero di minori che si trovano in condizioni di svantaggio sociale, psicofisico e in condizioni di ricovero ospedaliero o emergenza sanitaria;
 - g) promuovere il supporto di adulti in momentanea difficoltà socio-sanitaria attraverso una rete solidale di persone che possono offrire un supporto e appoggio temporaneo;
- **educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa:** promuovere e realizzare progetti a breve, medio e lungo termine aventi per finalità:
- prevenzione dell'abbandono dei minori
 - deistituzionalizzazione.
 - reinserimento familiare.
 - Scolarizzazione.
 - promozione dello sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione.
 - creazione di forme di assistenza ai minori.
 - attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione dell'infanzia e della donna.
- **organizzazione e gestione attività culturali:** diffondere e accrescere una cultura dell'accoglienza, del dono e della solidarietà:
- promuovere ogni attività diretta a conoscere, diffondere, realizzare e agevolare l'istituto dell'affidamento dei minori.
 - progettare e realizzare percorsi di formazione ed aggiornamento per genitori, insegnanti, personale scolastico, operatori socio-sanitari ed educatori.
 - progettare e realizzare percorsi per bambini, ragazzi e giovani (attività ludiche, espressive e creative, percorsi di educazione all'affettività e alla sessualità etc. etc.).
 - organizzare e promuovere conferenze, convegni, seminari e gruppi di lavoro.
 - promuovere e partecipare a ricerche interdisciplinari che abbiano come oggetto la tutela dell'infanzia e la promozione dei diritti dei bambini e il miglioramento dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari legati ai minori.
 - condurre, promuovere e realizzare studi, ricerche ed indagini specialistiche sui temi oggetto dell'attività dell'associazione con realizzazione di appositi corsi.
 - diffondere e pubblicizzare i risultati e i contenuti delle proprie attività di formazione e studio attraverso pubblicazioni in: riviste, dispense, volumi, audiovisivi, software, etc. etc.

- pubblicare testi per bambini, operatori e famiglie e gestire siti internet dedicati.
 - favorire l'esecuzione di tirocini vicini alla materia trattata dall'associazione.
- **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali:** promuovere forme di aiuto reciproco e di scambio tra le famiglie affidatarie e adottive e fornire assistenza momentanea a coppie e genitori in difficoltà relazionale o affettiva, offrendo un sostegno temporaneo ai loro figli e ai genitori stessi:
- offrire una rete di specialisti del territorio e sostegno per attivare le strategie più congrue alla situazione.
 - offrire consulenza su aspetti giuridici e umani dell'affido e adozione dei minori, raccogliendo una documentazione sotto forma di articoli, riviste, libri, dispense ed audiovisivi da tenere a disposizione delle famiglie, su questioni legali, psicologiche, pedagogiche relative all'affido e ai minori in stato di abbandono.
 - attivare e gestire sportelli di ascolto, di orientamento all'affido e di sostegno post-affido e post-adottivo.
 - progettare e realizzare laboratori e attività con famiglie affidatarie e famiglie di origine con il fine di creare un 'ponte educativo' per il minore.
 - attivare percorsi per aiutare le famiglie di origine ad una genitorialità responsabile.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o enti senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare alla "*Commissione Ammissione Soci*" una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

La "*Commissione Ammissione Soci*" delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura della "*Commissione Ammissione Soci*", nel libro degli associati. Se la "*Commissione Ammissione Soci*" non delibera l'ammissione, la domanda viene portata al primo direttivo utile che si esprime circa l'ammissione, confermando il rigetto o accettando la domanda. L'esito deve essere prontamente comunicato al soggetto richiedente. Il consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* previo rinnovo annuale della quota associativa e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali dopo motivata richiesta e approvazione da parte del Consiglio Direttivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- violazione della privacy degli associati e delle persone a loro collegate;
- uso improprio delle notizie sensibili degli associati o delle persone a loro collegate;

può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso a partire dalla deliberazione del Consiglio Direttivo.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario;
- La Commissione Ammissione Soci;

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta mail, lettera o qualunque altro sistema di messaggistica, contenente il luogo, la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eleggere le cariche associative nella sua prima riunione dopo l'insediamento: Presidente, Vicepresidente, segretario e/o tesoriere. Il consiglio direttivo può comunque, ad esclusione della carica del presidente, decidere nomi e mansioni circa le cariche associative che scadono col mandato del direttivo;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati su richiesta della Commissione Ammissione Soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da 8 componenti nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* dei componenti sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo istituisce una Commissione chiamata "*Commissione Ammissione Soci*" col compito di valutare le domande di ammissione di aspiranti soci. Il suo compito è quello di snellire la procedura. È composta da Presidente o vicepresidente e segretario. In caso di ammissione, il nominativo dell'aspirante socio viene trascritto subito sul libro soci e inviata comunicazione all'interessato; in caso di diniego, la domanda viene portata al primo direttivo utile che si esprime circa l'ammissione, confermando il rigetto o accettando la domanda: in entrambi i casi si provvede a darne comunicazione all'aspirante socio.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'insediamento tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Fa parte della Commissione Ammissione soci di cui all'art. 12.

Il Presidente sottoscrive il Verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e Privati rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha la firma e la rappresentanza sociale dell'associazione.

Il *Vicepresidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Tesoriere)

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Il Tesoriere è *eletto* dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'insediamento tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Tesoriere *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Stante i compiti affidati al tesoriere è conferito allo stesso il potere di operare con banche ed uffici postali ivi compresa la facoltà di firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso, e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti operazioni affidategli dagli organi statutari a firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese ed agli inventari dei beni dell'associazione. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere predispone e presenta la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il tesoriere esegue eventuali incarichi particolari che gli saranno demandati dal Consiglio riguardanti la sua materia specifica.

ART. 11 (Segretario)

Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Segretario è *eletto* dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'insediamento tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Fa parte della Commissione Ammissione soci di cui all'art. 12.

Il Segretario *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

È altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla legge 196/2003.

È responsabile della corrispondenza dell'associazione.

Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati.

Collabora con il Presidente nella formazione dell'ordine del giorno delle riunioni.

ART. 12 **(Commissione Ammissione soci)**

La Commissione Ammissione soci è formata dal Presidente e dal Segretario.

Ha il compito di valutare le domande di ammissione dei nuovi soci. La domanda di ammissione di un aspirante socio deve essere accolta col voto favorevole di entrambi i membri e quindi trascritta nel registro soci. In caso contrario, la domanda viene portata al primo direttivo utile ed esaminata collegialmente dall'organo in questione, deliberando circa ammissione o rigetto.

Le domande di ammissione, rigettate o accolte, sono valutate in ogni caso e da qualunque organo preposto secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

ART. 13 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, contributi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore ed indicate nel presente statuto, proventi da attività di raccolta fondi (art.7) nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Tesoriere coadiuvato dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio deve essere predisposto e depositato almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea che dovrà approvarlo.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Al ricorrere dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 14 della legge 117/2017 (o successive modifiche) l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Al ricorrere dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 117/2017 (o successive modifiche) l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*:

ART. 18

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Segretario;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura del Segretario;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Commissione Ammissione Soci, tenuti a cura del Segretario.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo dell'associazione.

ART. 19

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.